

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 35

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1996

Risoluzione

sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente le aliquote di accisa stabilite nella direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, nella direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, nella direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche e nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

Annunziata il 31 ottobre 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo [COM(95)0285 – C4-0430/95],

viste le sue risoluzioni del 13 giugno 1991 sull'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), e del 10 marzo 1992 sui tabacchi lavorati e le sigarette e sulle accise sulle bevande alcoliche (2),

(1) G.U. C 183 del 15 giugno 1991, pagg. 286, 290 e 293.

(2) G.U. C 94 del 13 aprile 1992, pagg. 35, 38 e 41.

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0253/96),

Principi generali.

1. invita la Commissione a elaborare su base annua una relazione sull'andamento dell'evasione fiscale relativamente alle accise e chiede agli Stati membri di

elaborare annualmente relazioni sui problemi incontrati con le aliquote differenziali di accise e i passi intrapresi per risolvere il problema secondo i principi del mercato unico;

2. sottolinea che gli aspetti di ordine sanitario dovrebbero essere presi in considerazione nel quadro della revisione delle aliquote di accisa;

Imposte sulle sigarette e sui tabacchi lavorati.

3. invita la Commissione a esaminare l'attuale sistema e a mantenerlo, qualora non individui gravi distorsioni; in caso contrario ritiene che la Commissione dovrebbe presentare nuove proposte;

4. chiede alla Commissione di esaminare il problema dello « sblocco automatico » e presentare proposte qualora vengano individuate distorsioni;

5. insiste affinché la Commissione preveda nelle sue future proposte una netta armonizzazione verso l'alto dei prezzi del tabacco sulla base di un innalzamento delle aliquote di accisa in tutta l'Unione, per ragioni sanitarie nonché in funzione degli obiettivi generali del trattato sull'Unione europea;

6. ritiene che si dovrebbe ovviare ai quattro tipi di carenze del mercato in relazione al fumo, ossia costi sociali, rischi per la salute, dipendenza dalla nicotina e pratiche monopolistiche, e invita la Commissione a esaminare se sia possibile farlo mediante le accise;

7. è del parere che la Commissione dovrebbe tener conto dell'incidenza esercitata sul prezzo di vendita al dettaglio delle sigarette dalle possibili discriminazioni in materia di prezzo tra i vari mercati praticate dai produttori;

8. invita la Commissione a presentare quanto prima proposte adeguate per porre fine al contrabbando di prodotti, di origine comunitaria e non, per i quali non sono

stati assolti gli obblighi d'imposta e che vengono fraudolentemente messi sul mercato dell'Unione con profitti che sono tanto più cospicui quanto più elevate sono le accise;

9. è dell'avviso che nell'interesse di un miglior funzionamento del mercato interno e di una coerente politica sanitaria, debba essere rivisto il rapporto tra le accise sulle sigarette e sul tabacco per arrotondare le sigarette e chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta, qualora vengano individuate anomalie;

10. invita la Commissione ad assicurare che il suo prossimo esame in applicazione delle direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE venga effettuato tempestivamente e le chiede di presentare proposte legislative per risolvere i problemi individuati nel contesto del riesame del 1994;

11. chiede alla Commissione, in caso di effetti negativi sull'occupazione derivanti dall'inasprimento fiscale, di presentare un programma di riconversione a favore dell'industria comunitaria del tabacco e delle zone di coltivazione del tabacco ubicate nelle regioni meno avvantaggiate dell'Unione europea;

Aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

12. invita la Commissione a esaminare gli orientamenti seguenti nel contesto della sua futura proposta e a suggerire adeguate modifiche alle direttive in vigore:

a) la differenza tra le aliquote di accise sul vino, la birra e le bevande alcoliche non deve essere aumentata;

b) è opportuno mantenere, estendere ovvero introdurre la possibilità di applicare aliquote inferiori ai prodotti delle distillerie e delle birrerie di piccole dimensioni;

c) entro un anno dall'approvazione della presente relazione, la Commissione dovrà sottoporre al Consiglio e al Parla-

mento una relazione sulla produzione nel settore vinicolo, compresi gli aspetti connessi, come l'imposizione fiscale;

d) è necessario sottoporre ad accise tutte le nuove forme e miscele di alcoolici, per esempio limonate alcooliche, cocktail preconfezionati, ecc.;

e) occorre prendere atto della decisione della Corte di giustizia sulla questione degli acquisti transfrontalieri per quanto riguarda il pagamento delle accise nel punto di acquisto o nel paese di destinazione;

f) è opportuno che gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, procedano a una voltazione dei costi esterni (sociali, economici e sanitari) del consumo di alcool in ciascuno Stato membro; tale valutazione dovrebbe comprendere tanto gli aspetti positivi che negativi di tale consumo;

13. invita la Commissione ad adoperarsi per la definizione di un sistema fiscale equo, che non comporti distorsioni della concorrenza fra le varie bevande alcoliche;

14. ricorda i termini dell'articolo 99 del trattato, ai sensi del quale il ravvicinamento delle disposizioni fiscali nazionali non è fine a se stesso; esso sarebbe necessario solo se fosse compromessa la realizzazione del mercato interno;

15. ricorda che qualsiasi studio sulla concorrenza tra bevande non può essere limitato al solo elemento alcole ma deve comprendere un'analisi dell'elasticità incrociata della domanda;

16. invita la Commissione a non modificare la direttiva relativa alle strutture;

17. invita la Commissione a sottoporre gli alcol diversi da quelli etilici, che non sono autorizzati nella fabbricazione di bevande alcoliche in quanto non rispondono al requisito dell'origine agricola, allo stesso tipo di verifiche e controlli previsti per l'alcol etilico, e ciò allo scopo di tutelare adeguatamente la salute dei consumatori;

Aliquote di accisa sugli oli minerali.

18. invita la Commissione a esaminare gli orientamenti seguenti nel contesto della sua futura proposta e a proporre adeguate modifiche alle direttive in vigore:

a) sarebbe opportuno che, in quanto strumento fiscale sperimentato e collaudato, le aliquote di accisa sui carburanti fossero impiegate attivamente per promuovere un'ampia gamma di obiettivi nel quadro della politica dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente nonché della politica economica, e ciò soprattutto in considerazione delle difficoltà riscontrate nell'introdurre nuovi strumenti fiscali, quali la ventilata imposta sulla CO₂;

b) sarebbe opportuno prevedere un aumento sostanziale delle aliquote minime sui carburanti, da attuare nell'arco di un certo numero di anni, nella prospettiva di raggiungere livelli minimi ambiziosi;

c) i differenziali di aliquota relativi a carburanti quali la benzina senza piombo, la super senza piombo e la benzina con piombo e vari carburanti diesel dovrebbero essere progressivi a partire dal livello minimo, in considerazione della necessità di internalizzare i costi esterni e del principio del « chi inquina paga »; gli oli minerali più inquinanti non dovrebbero in nessun caso beneficiare di un trattamento fiscale agevolato rispetto ai prodotti concorrenti meno inquinanti;

d) i differenziali di aliquota relativi al gasolio per riscaldamento e ai carburanti, che favoriscono taluni Stati membri, andrebbero gradualmente eliminati perché possono creare distorsioni a livello del mercato interno;

e) sarebbe opportuno definire una base imponibile generale per gli oli minerali e i prodotti in diretta concorrenza; qualora — come succede attualmente — il gas naturale (carbone) e il cherosene per aerei dovessero essere esclusi dalla base imponibile, tale esclusione dovrebbe essere chiaramente motivata e dovrebbero esserne analizzate le implicazioni per il funzionamento del mercato interno e la

realizzazione degli obiettivi generali del trattato;

f) sarebbe opportuno determinare in che misura l'impiego attivo di aliquote di accisa sugli oli minerali può generare entrate fiscali indirette per compensare le imposte dirette sul lavoro e in che modo si potrebbe rendere più agevole detto passaggio da fonti dirette a fonti indirette attra-

verso gli indirizzi annuali di massima per le politiche economiche;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE PERY
Vicepresidente